

ALLEGATO "A"

AL N.RO DI REP. 123500/27029

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione, Denominazione

È costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata

"TRIESTECLASSICA APS"

(da qui in avanti Associazione).

L'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso "RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Trieste.

Ove iscritta, l'organo amministrativo è autorizzato a depositare presso il RUNTS apposita dichiarazione in caso di trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, che in ogni caso non comporterà modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto; il tutto in via analogica all'art. 111-ter disp. att. c.c.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e

rappresentanze.

ARTICOLO 3

Oggetto sociale e finalità

L'Associazione ha per oggetto sociale lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente di giovani nel perseguitamento degli scopi statutari e dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Dette attività sono riconducibili al disposto di cui alle lettere d), g), i), k) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- organizzare e/o partecipare all'organizzazione, gestire e partecipare a manifestazioni culturali incentrate sulla formazione del "quartetto d'archi" nonché spettacoli teatrali, opere liriche, balletti, concerti, rassegne cinematografiche, mostre, eventi culturali in genere, anche assumendone la direzione artistica diretta, sia in Italia che all'estero;
- organizzare e gestire, sia direttamente che su commissione da parte di terzi, corsi di musica da camera nonché per ogni tipo di strumento musicale, ivi compresa la didattica musicale, di canto, di recitazione, di dizione e fonetica, di produzioni audio-video, di produzioni discografiche, di fonica, di musico-terapia e di altre attività didattiche interdisciplinari;
- promuovere, organizzare e/o gestire congressi, seminari, convegni, stage e giornate di formazione in relazione alle discipline sopra indicate, compresa la istituzione di concorsi e premi di esecuzione musicale e/o di composizione, nel campo della letteratura e di pittura;
- favorire un accesso agevole al mondo della musica e dell'arte da parte dei giovani, allargando l'intervento a persone di ogni età, provenienza, fascia sociale e livello di istruzione, cercando di coinvolgere tutti i cittadini ad eventi musicali e artistici;
- intraprendere un'attività di ricerca musicologica

finalizzata alla valorizzazione del repertorio cameristico, sinfonico e lirico nazionale e locale, nel suo rapporto con la cultura europea;

- promuovere la divulgazione del repertorio cameristico nazionale e locale nel suo rapporto con la cultura europea, sia sul proprio territorio, sia in Italia o all'estero;

- promuovere iniziative, eventi e progetti finalizzati all'educazione musicale della cittadinanza, in primo luogo nel proprio territorio;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati;

- promuovere l'informazione e l'educazione culturale ed in particolare musicale dei cittadini;

- collaborare con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore del raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- favorire la crescita della domanda e la formazione del pubblico, sostenendo programmi in decentramento e circuitando gli spettacoli realizzati dagli organismi regionali, nazionali ed esteri, nonché collaborando attraverso programmi concordati con le autorità scolastiche e le Università;

- promuovere, gestire, organizzare festival e/o stagioni musicali, teatrali e/o culturali in genere - anche pluridisciplinari - in aree di interesse storico-turistico, architettonico e paesaggistico, stimolando ed incrementando il turismo culturale;

- favorire l'integrazione multietnica della cultura musicale;
- promuovere la progettualità regionale, interregionale e con Paesi confinanti, quale base per una progettualità europea, con organizzazione e gestione di programmi d'informazione e orientamento sull'europrogettazione culturale;
- svolgere attività di studio e ricerca nel settore dello spettacolo musicale;
- istituire, partecipare o coordinare residenze artistiche e culturali in ambito regionale, nazionale o internazionale;
- sostenere l'attività dei giovani musicisti - in particolare in formazione cameristica di quartetto d'archi -, nonché artisti in genere, anche tramite concessione in comodato d'uso gratuito beni mobili e/o immobili, da utilizzare per scopi di studio e crescita professionale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che emergono dall'analitica descrizione dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione potrà svolgere, nel rispetto della vigente normativa di settore, attività strumentali e secondarie che saranno definite dall'organo amministrativo.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e

i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.Lgs.

117/2017 e s.m.i. (in appresso anche "CTS").

ARTICOLO 5

Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti, a qualsiasi titolo, di denaro, titoli o altri beni mobili o immobili, o altre utilità utilizzabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati all'atto della costituzione dell'Associazione dai soci.

Il fondo di gestione è costituito:

- dai beni mobili e immobili, dalle elargizioni o dai contributi che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai conferimenti dei soci deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;

- da ogni eventuale provento, contributo di natura non corrispettiva, donazione, lascito o altra utilità destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai fondi raccolti, anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, il tutto come in appresso precisato.

Ove iscritta, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dal CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento delle quote indicate all'articolo 9. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa

applicabile.

Ove ne ricorrono i presupposti, l'organo amministrativo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. c.c.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate in genere, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 7

Scritture contabili ed esercizio finanziario

L'Associazione è tenuta alla redazione del bilancio d'esercizio, secondo le norme di legge vigenti in materia.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile l'assemblea deve deliberare sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori, in presenza dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione, ove nominati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 8

Libri sociali obbligatori

L'Associazione, oltre alle scritture contabili indicate all'art. 7, deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Artistico;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione e di controllo, ove nominati;
- f) il registro dei volontari, ove presenti.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta al Consiglio di Amministrazione; detta richiesta deve essere necessariamente inviata a mezzo PEC o raccomandata con A.R.

ARTICOLO 9

Soci dell'associazione - Volontari

Possono ottenere la qualifica di socio, a seguito di delibera-

zione del Consiglio di Amministrazione, tutte le persone fisiche, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, o giuridiche, nel rispetto dei limiti di legge tempo per tempo vigenti.

I soci si dividono in:

- **Soci costituenti**, coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo;
- **Soci sostenitori**, coloro che danno un contributo finanziario di particolare rilievo, in grado di contribuire in maniera sostanziale alle spese sostenute dall'Associazione per le sue attività;
- **Soci ordinari**, coloro che versano la quota associativa ed eventuali ulteriori contributi di non particolare rilievo;
- **Soci giovani**, le persone fisiche associate di età inferiore agli anni 35 (trentacinque).

Agli appartenenti a ciascuna categoria di soci potranno essere riservati specifici benefici connessi all'attività dell'Associazione.

Hanno diritto di voto esclusivamente i soci in regola con gli adempimenti previsti.

I soggetti che intendono aderire all'Associazione devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione in merito all'approvazione della domanda di ammissione è comunicata all'interessato, anche in via informale purché sia possibile fornirne la prova, ed annotata

nel libro degli associati. In caso contrario, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'assunzione della qualità di socio è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dall'organo amministrativo. La quota associativa è intrasmissibile e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

Ogni socio è obbligato al versamento, con cadenza annuale, all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dall'organo amministrativo. L'obbligo del versamento della quota associativa decorre il primo giorno di ciascun esercizio: tutti coloro che risultano essere soci a tale data sono tenuti al versamento della quota.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 10

Esclusione e recesso

L'Assemblea decide l'esclusione dei soci per gravi e reiterati casi di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti dovuti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario all'immagine e alle finalità dell'Associazione.

Per deliberare l'esclusione di un socio costituente sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

I soci possono, in ogni momento, recedere, anche senza causa, dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni

assunte.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. ed ha efficacia immediata, dal momento della ricezione da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Organì dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Tesoriere, ove nominato;
- il Comitato Artistico, ove nominato;
- l'Organo di controllo, ove nominato nei casi previsti dalla legge;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 12

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed esercita le seguenti funzioni:

- 1) approva in via ordinaria il bilancio d'esercizio e gli altri documenti contabili indicati all'art. 7;

- 2) delibera in via straordinaria sulle proposte di modifica dello statuto;
- 3) nomina e revoca, in via ordinaria, i componenti degli organi sociali, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove necessario;
- 4) delibera, in via ordinaria, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) delibera, in via ordinaria, sull'esclusione degli associati;
- 6) delibera, in via straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 7) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal soggetto designato dall'assemblea stessa ed è convocata almeno una volta all'anno. Il Presidente è assistito, nella redazione del verbale, da un Segretario o dal Notaio.

L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni, salvo casi straordinari di convocazione, mediante qualsiasi mezzo, anche digitale, di cui sia possibile avere prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea si tiene nel Comune dove è posta la sede legale o altrove, purché in Italia o in altro Paese appartenente all'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative in materia.

In prima convocazione, le sedute dell'assemblea sono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo i diversi casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per deliberare lo scioglimento, in via diretta o indiretta, dell'Associazione è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri stabilito dall'Assemblea in occasione

della nomina.

In sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo il Consiglio di Amministrazione è nominato dai soci costituenti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Non potrà essere eletto alla carica di amministratore coloro che abbiano procedimenti penali in corso o condanne provvisorie o definitive a proprio carico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quel periodo di tempo che verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, ad esso subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Ove non sia praticabile detta procedura, decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Per lo svolgimento della carica di membro del Consiglio di Amministrazione non possono essere attribuiti compensi individuali, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali che siano adeguatamente documentate.

Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- 1) propone all'assemblea, per la successiva approvazione, la bozza di bilancio d'esercizio e gli altri documenti contabili indicati all'art. 7 e, a seguito dell'approvazione, provvede ai depositi previsti dalla legge;
- 2) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e sulla vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate;
- 3) determina i criteri in base ai quali è possibile acquisire la qualità di socio;
- 4) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- 5) approva le proposte artistiche formulate dal Comitato Artistico, salvo che le stesse non siano già state preventivamente approvate;
- 6) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dalla legge o dal presente statuto e non riservato all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica e quando siano presenti o informati della riunione i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la deliberazione deve intendersi non approvata.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente e agli Amministratori delegati, ove nominati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 14

Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione

della nomina del Consiglio. Lo stesso dura in carica per quel periodo di tempo che verrà stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile.

Egli presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività dell'Associazione.

ARTICOLO 15

Tesoriere

Ove non sia nominato un Organo di controllo né un Revisore, il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i soci dell'Associazione, ove ne ravvisi l'opportunità, un Tesoriere.

L'incarico di Tesoriere è sempre svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali che siano adeguatamente documentate

Il Tesoriere, ove nominato:

- a) cura, sotto il costante controllo del Consiglio di Amministrazione, la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili.

ARTICOLO 16

Organo di controllo

Sussistendone l'obbligo di legge, o su conforme deliberazione dell'Assemblea, l'Associazione nominerà un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di Enti del Terzo Settore.

Ai membri dell'organo di controllo potrà essere attribuito un compenso, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17

Revisione legale dei conti

L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.

Articolo 18

Comitato Artistico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri membri e/o tra i soci dell'Associazione, il Comitato Artistico.

Esso è composto da un numero variabile di membri, stabilito all'atto della nomina, che durano in carica fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, anche senza che ricorra giusta causa e senza diritto a risarcimento danni, e comunque non oltre la durata del Consiglio di Amministrazione. Essi sono rieleggibili. I membri del Comitato Artistico dovranno possedere comprovate esperienze nell'ambito delle attività di cui all'oggetto sociale dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere se dar luogo a sostituzione o meno, sino a che il Comitato Artistico sia composto da almeno due membri. Ove rimanga solo un membro, il Consiglio di Amministrazione dovrà necessariamente provvedere tempestivamente alla nomina di almeno un ulteriore membro.

Il Comitato Artistico esercita le seguenti funzioni:

- provvede all'organizzazione, alla gestione e alla realizzazione di manifestazioni culturali, spettacoli teatrali, opere liriche, balletti, concerti, rassegne cinematografiche, mostre, eventi culturali in genere, festival e/o stagioni musicali, teatrali e/o culturali in genere - anche pluridisciplinari

nari - in aree di interesse storico-turistico, architettonico e paesaggistico, anche assumendone la direzione artistica, stimolando ed incrementando il turismo culturale;

- in generale svolge ogni altra attività di natura artistica o culturale che sia ad esso affidata dal Consiglio di Amministrazione. Le modalità di svolgimento dell'attività del Comitato Artistico possono essere regolate da un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione; in caso contrario, si applicano le disposizioni statutarie e di legge relative al Coniglio di Amministrazione, per quanto compatibili.

ARTICOLO 19

Modalità di svolgimento delle riunioni

E' possibile tenere le riunioni degli organi sociali, ivi compresa l'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; in caso contrario, la riunione sarà ugualmente valida e il verbale dovrà essere redatto e sottoscritto in via differita;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accerta-

- re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 20

Scioglimento dell'associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione dell'Assemblea, che provvederà anche alla nomina del liquidatore.

ARTICOLO 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice

civile e le altre norme vigenti in materia di Terzo Settore.

F.TO DIGITALMENTE Massimo PAPARO